



CCIAA DI BARI

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2021-2023

Adottato con Deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 22 marzo 2021

Indice

PREMESSA.....
1. INTRODUZIONE: IL CONTESTO ESTERNO E IL CONTESTO INTERNO.....
1.1 Analisi del contesto esterno.....
1.2 Analisi del contesto interno.....
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.
2.1. Ruoli e responsabilità.....
2.2. Il coinvolgimento degli stakeholder.....
3. AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA.....
Mappatura dei processi
Valutazione del rischio.....
Trattamento del rischio.....
Monitoraggio.....
3.1 Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi.....
3.2 Analisi e valutazione dei rischi.....
Area A - Acquisizione e progressione del personale.....
3.3 Trattamento del rischio
3.4 Le misure anticorruzione generali
3.5 Obiettivi strategici.....
4.MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....
4.1 Monitoraggio effettuato dalla Camera.....
4.2 Ruolo dell'OIV.....
4.3 Attività di Reporting verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....
4.4. Relazione annuale sulle attività svolte.....
5. SEZIONE TRASPARENZA.....
5.1 Premessa.....
5.2 Misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.....
5.3 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza.....
6.Sezione antiriciclaggio

Allegati

PREMESSA

Il tema della corruzione è un problema profondo, che si perde nei secoli». L'importante «è andare avanti». Papa Francesco in una intervista all'Adnkronos parla delle inchieste in corso, rivelando che la sua azione di pulizia parte da Vatileaks, quando c'era Ratzinger come pontefice. Vi è stato un passaggio di consegne per fare luce sulle zone d'ombra in Vaticano.

«All'inizio del mio pontificato andai a trovare Benedetto. Nel passare le consegne mi diede una scatola grande: "Qui dentro c'è tutto – disse -, ci sono gli atti con le situazioni più difficili, io sono arrivato fino a qua, sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e adesso... tocca a te". Ecco, io non ho fatto altro che raccogliere il testimone di Papa Benedetto, ho continuato la sua opera» (tratto da intervista al Papa sul "Il Messaggero" on line del 30 ottobre 2020)

La Camera di Commercio di Bari, pertanto, nell'intento di portare avanti questa gravosa "opera", predispone un nuovo schema di Piano triennale, in grado di recepire gli aggiornamenti del Piano Nazionale 2019 - di cui alla delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019- adottando le nuove metodologie di valutazione del rischio contenuto nel prefato Piano Nazionale in linea con quanto previsto nella citata delibera Anac 1064/19 .

Come noto, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Nel PNA l'ANAC fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione. In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in precedenza, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

In tale ottica, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di ogni ente è un documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione. Questa strategia nasce da una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa in vista di una possibile esposizione alla corruzione.

Il PTPC è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo. Il PTPC illustra, quindi, una serie di iniziative coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Tra i suoi contenuti il PTPC deve ricomprendere la descrizione del sistema di "gestione del rischio" adottato dall'amministrazione, inteso quale insieme di attività coordinate, idonee a tenere sotto controllo il rischio corruzione.

Finalità del PTPC è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Spetta alle amministrazioni di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende:

- l'analisi del contesto (interno ed esterno);
- la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'analisi del contesto

L'analisi del contesto riguarda sia l'interno che l'esterno;

- all'interno consiste nella mappatura dei processi propri dell'amministrazione, questa deve essere ripetuta ogni qualvolta vi sia una riorganizzazione;
- passando all'analisi del contesto esterno, si devono evidenziare le caratteristiche ambientali che possono favorire la corruzione, a tal fine si individuano i soggetti che per vari titoli interagiscono con l'amministrazione.

L'identificazione del rischio

L'identificazione e la valutazione del rischio di corruzione è il cuore del Piano. I rischi di corruzione si annidano in comportamenti quali:

- uso distorto o improprio della discrezionalità;
- alterazione e manipolazione di informazioni e documentazione;
- rivelazione di notizie riservate;
- alterazione dei tempi;
- elusione delle procedure e dei controlli,
- pilotamento di procedure e attività;
- conflitto di interessi.

La valutazione del rischio

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto. La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso. L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Il trattamento del rischio: le azioni da intraprendere

La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione della causa del rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE: IL CONTESTO ESTERNO E IL CONTESTO INTERNO

1.1 Analisi del contesto esterno

Territorio e popolazione

Il territorio di riferimento della Camera di Commercio di Bari comprende quello dell'intera Città Metropolitana di Bari e la quasi totalità di quello della Provincia Barletta-Andria-Trani, con l'esclusione dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, per un totale di 5.180,13 kmq e una popolazione di 1.602.072 abitanti al 1° gennaio 2019 (10.110 unità in meno in un biennio) con un livello di urbanizzazione tra i più alti a livello nazionale con una densità demografica pari a 309 abitanti per kmq ma in linea con il calo generalizzato (nel 2017 il rapporto era 311/Kmq) che interessa l'Italia e, in particolare, vaste aree del Mezzogiorno a cominciare dalla Puglia. Se dovessero trovare conferma le tendenze evidenziate dall'Istat nelle previsioni demografiche più recenti diffuse a livello regionale, da qui a circa 50 anni la regione rischia di fatto una sorta di diaspora demografica. Lo scenario ipotizzato, infatti, evidenzia come a fine 2065 si dovrebbe scendere sotto quota 3 milioni di abitanti mentre già nel 2022 si dovrebbe andare al di sotto dei 4 milioni odierni (per la precisione 4.029.053), di fatto quindi oltre un milione in meno rispetto a quanti non ve ne siano oggi. Diversamente da quanto dovrebbe accadere in altre regioni italiane (il condizionale quando si parla di intervalli temporali così lunghi è d'obbligo), in Puglia questo processo di depauperamento è già in corso.

Qualità della vita

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la 31esima indagine sul benessere dei territori, questa volta condizionata anche dall'impatto del coronavirus in tutte le città d'Italia.

L'Area Metropolitana di Bari, con i suoi 41 Comuni, perde 5 posizioni rispetto al 2019 e si piazza così al 72esimo posto. Al primo posto c'è Bologna, prima città per qualità della vita, che guadagna ben 13 posizioni. Bolzano e Trento completano il podio.

La graduatoria finale è stata creata tenendo conto di sei diversi fattori. Ecco nel dettaglio i risultati relativi all'area di Bari: "ambiente e servizi" (42°), "ricchezza e consumi" (69°), "giustizia e sicurezza" (85°), "affari e lavoro" (84°), "demografia e società" (21°) e "cultura e tempo libero" (57°).

La provincia di Barletta-Andria-Trani perde una posizione, passando dall'97esimo all'98esimo posto, nella classifica finale della qualità della vita 2020. In breve la situazione della provincia di Barletta-Andria-Trani nei diversi indicatori presi in esame:

Sezione **Affari e Lavoro**: la Bat passa dal 94° posto dello scorso anno all'89° nel 2020, anche se si registrano passi indietro per quel che concerne l'occupazione.

Alla voce **Ambiente** la Bat passa dall'89esimo è all'86° posto, 18esima per la raccolta dei rifiuti urbani, 69 per densità piste ciclabili, 80esima invece per isole pedonali, 100 per l'offerta di trasporto pubblico.

Categoria **Reati e Sicurezza**: migliora la situazione, andando dalla 86 esima alla 79esima posizione, con numero in discesa sia nei reati contro la persona, contro il patrimonio che nelle estorsioni (prima in classifica, in senso positivo dunque, solo per il numero di truffe informatiche), mentre aumentano i reati legati al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

Ultima posizione, e cioè "primato negativo", è quello relativo ai furti d'auto: se lo aggiudica proprio la nostra provincia, con la più alta percentuale italiana di furti d'auto ogni 100mila abitanti (dopo la Bat c'è Bari, Catania, Foggia, Napoli e Roma).

Peggiora la posizione anche nell'ambito del capitolo "**Sicurezza Sociale**", con indicatori che hanno catturato anche l'effetto determinato dall'attuale crisi pandemica: dall'83° all'87° posto, con peggioramento del tasso di disoccupazione giovanile

Unica leggera variazione positiva è quella del blocco "**Istruzione e Formazione**" con la Bat che lascia l'87° e si piazza all'84° posizione, anche se siamo terzultimi per "Persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria" davanti solo a Crotone e Caltanissetta; parte bassa della classifica (intorno al 70° posto) anche per le competenze alfabetiche e numeriche degli studenti.

Per l'ambito riguardante la "**Popolazione**", la sesta provincia pugliese è in seconda posizione, dietro nientemeno che a Bolzano. Ma l'analisi dei dati nelle varie categorie della statistica, vede però alla voce "emigrati ogni 1000 abitanti" il triste primato nazionale: la Bat è al primo posto in classifica con il numero di 14 unità. Tutta gente, soprattutto giovane, che lascia questa terra.

Dal primo posto all'ultimo, invece, per la presenza di immigrati ogni 1000 abitanti, con un numero di 11 unità

Critica la posizione anche nel "**Sistema Salute**": la Bat è in coda, al 98° posto (lo scorso anno era 102). Ma la situazione è deprimente: la sesta provincia pugliese è 91° per "posti letto in terapia intensiva (e terapia intensiva neonatale) per 100 mila abitanti. 101° posizione per "Sottodimensione posti letto in reparti specialistici", e in posizioni critiche anche in quasi tutti gli altri indicatori di posti letto e apparecchiature.

Nell'ambito de "**Tempo Libero e Turismo**" la Bat è al posto n.103. Dietro solo a Crotone, Caltanissetta, Caserta e Enna. 99esima per sottodimensione delle strutture dedicate al turismo; 98esima per sottodimensione delle strutture dedicate al tempo libero, 102esima per gli agriturismi ogni 100mila abitanti, 101esima per gli alberghi, 104esima per il numero di ristoranti, 101 per associazioni ricreative artistiche e culturali. Classifica al limite della media per numero di librerie palestre e sale cinematografiche

Infine 96° posto per "**Reddito e ricchezze**"(era 99°): 93° per reddito medio disponibile pro capite, da sottolineare il terzultimo posto in Italia per importo medio annuo delle pensioni e per percettori di pensioni a basso importo.

Economia e Imprenditoria

In Puglia, nei primi nove mesi dell'anno, l'emergenza sanitaria e le connesse misure di contenimento hanno determinato un forte calo del prodotto. Nel primo semestre l'attività sarebbe diminuita di oltre il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo quanto stimato dall'indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) della Banca d'Italia. Sulla base di indicatori più aggiornati relativi a singoli settori economici, la dinamica negativa si sarebbe attenuata nel terzo trimestre, coerentemente con il recupero in corso a livello nazionale (cfr. Bollettino Economico, 4, 2020).

Le ricadute economiche della pandemia hanno coinvolto tutte le principali branche di attività. Il fatturato delle imprese industriali si è ridotto in misura marcata nei primi nove mesi del 2020, sebbene la portata del calo si sia attenuata durante i mesi estivi. Anche gli investimenti sono diminuiti, riflettendo la forte incertezza degli operatori sull'evoluzione della domanda. L'attività nel settore delle costruzioni è tornata a flettere, risentendo delle difficoltà dell'edilizia residenziale, testimoniate anche dalla sensibile riduzione delle compravendite registrata nel primo semestre. Il comparto delle opere pubbliche ha invece beneficiato della ripresa della spesa per investimenti delle Amministrazioni locali. Nei servizi sono proseguite le difficoltà del commercio, soprattutto al dettaglio. Gli effetti della crisi economica si sono manifestati con intensità nei comparti del turismo e dei trasporti, che hanno registrato diffusi cali di attività.

L'andamento dell'occupazione ha riflesso solo in parte il repentino peggioramento del quadro congiunturale, poiché la riduzione degli occupati in regione è stata mitigata dalle misure governative, tra cui il blocco dei licenziamenti e l'estensione della platea dei beneficiari delle forme di integrazione salariale; il calo delle ore lavorate è stato invece molto intenso. Gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito delle famiglie introdotte dal Governo e dall'Amministrazione regionale hanno attenuato la diminuzione dei redditi; i consumi si sono ridotti invece in misura più marcata risentendo del lockdown, della sospensione delle attività non essenziali e dell'accresciuta propensione al risparmio a scopo precauzionale causata dall'aumento dell'incertezza.

Nei primi nove mesi dell'anno la crescita dei prestiti è stata più robusta rispetto alla fine del 2019, sospinta dalla dinamica dei finanziamenti al settore produttivo, in forte accelerazione dai mesi estivi. Dal lato dell'offerta, il credito alle imprese è stato sostenuto dalle misure straordinarie adottate dall'Eurosistema, dal Governo e dalle autorità di vigilanza; dal lato della domanda ha inciso soprattutto l'accresciuto fabbisogno di liquidità derivante dalla sospensione delle attività. I prestiti alle famiglie hanno invece rallentato per effetto dell'andamento sia del credito al consumo sia dei mutui.

Il tasso di deterioramento del credito è lievemente aumentato a giugno a causa della dinamica registrata dalle imprese. Il peggioramento è stato mitigato dalle misure governative di sostegno al credito, nonché dalle indicazioni delle autorità di vigilanza sull'utilizzo della flessibilità insita nelle regole sulla classificazione dei finanziamenti.

I depositi bancari, soprattutto quelli detenuti dalle imprese, sono cresciuti in misura marcata, riflettendo l'aumento del risparmio a scopi precauzionali e il rinvio degli investimenti già programmati. (fonte Banca d'Italia- L'economia della Puglia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2020)


Per quanto riguarda le imprese, il Registro Imprese di Bari, a fine 2020, su una popolazione di 147.283 unità¹, cataloga 7139 iscrizioni, 6217 cancellazioni con un saldo di 922 unità e un tasso di crescita dello 0,63% rispetto all'anno precedente. La dinamica è in linea con quanto registrato a livello regionale: tassi di crescita positivi per società di capitale e altre forme societarie (rispettivamente +3,22 e +0,82%), negativi per società di persone (-1,46%) e ditte individuali (-0,31%). Le società di capitale assommano a 42.043 con 2.235 iscrizioni e 879 cessazioni (saldo positivo con 1356). Le società di persone sono 14.905: saldo negativo a quota 218 tra iscrizioni (353) e cessazioni (571). Le ditte individuali toccano quota 84.327, sempre con un saldo annuo negativo (265) tra matricole (4365) e cancellate (4630). Sono invece 6008 le altre forme societarie con un saldo tra iscrizioni (186) e cessazioni (137) di 49 unità.

Reati e ordine pubblico

Secondo il Sole24Ore², che ha rielaborato dati del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'area metropolitana di Bari è al ventisettesimo posto.

¹

² Fonte sole 24 ore: *indice di criminalità 2020*



Attività anticorruzione

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

Con riferimento al 2020, l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020³, pubblicato da Transparency International, "classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio (53) attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria. Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Danimarca e Nuova Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88. In fondo alla classifica, Siria, Somalia e Sud Sudan, con un punteggio, rispettivamente, di 14, 12 e 12.

Con l'edizione 2020, Transparency International ha stilato una classifica di 180 Paesi e Territori sulla scorta del livello di corruzione percepita nel settore pubblico. La valutazione è fatta sulla base di 13 strumenti di analisi e di sondaggi ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Negli ultimi anni l'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati. In questo contesto, le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica".

1.2 Analisi del contesto interno

La Camera di Commercio di Bari svolge "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" così come stabilito dalla legge 580 del 1993. È un ente pubblico che svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, al servizio delle imprese e della comunità del proprio territorio.

³ Fonte: comunicato stampa Transparency International Italia del 28 gennaio 2021

La Camera di commercio, quale ente autonomo, è legittimato a darsi un proprio indirizzo programmatico e politico, e gode di autonomia anche sotto il profilo finanziario e gestionale. Inoltre, per adempiere al meglio alla propria missione istituzionale, è parte integrante della rete delle Camere di commercio in Italia e all'estero, opera in partnership con gli altri organismi e Istituzioni a livello locale e nazionale e collabora con le Associazioni imprenditoriali. Questa rete di relazioni contribuisce a qualificare la Camera come la porta di accesso per le imprese alla pubblica amministrazione, assumendo il ruolo di punto di incontro tra le attività produttive e lo Stato.

La Camera di Bari ispira la propria azione ai valori di imparzialità e trasparenza; efficacia, efficienza, economicità; pubblicità, partecipazione e semplificazione delle procedure; professionalità e responsabilità delle risorse umane che vi operano; riconoscimento e tutela delle pari opportunità tra donne e uomini; sussidiarietà, collaborazione e cooperazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali; miglioramento continuo della qualità dei servizi.

> COSA FACCIAMO

La Camera di Commercio di Bari cura gli interessi generali delle imprese locali e promuove la crescita del tessuto economico del territorio. In modo diretto, o tramite le proprie Aziende speciali, la Camera offre agli utenti servizi sempre più ampi e articolati per adattare la dimensione produttiva locale ai nuovi scenari economici europei.

All'Ente camerale sono attribuite funzioni di tipo amministrativo, che rappresentano la tradizionale attività delle Camere di commercio e che hanno per oggetto gli adempimenti anagrafici e certificativi per le imprese. La Camera svolge inoltre attività promozionali per il sostegno delle imprese e lo sviluppo dell'economia. A queste si aggiungono le funzioni di regolamentazione del mercato, di monitoraggio, di studio e di analisi dell'economia locale.

Infine l'Ente realizza attività di formazione e informazione economica; attività di marketing territoriale; iniziative per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e sostiene l'internazionalizzazione, lo sviluppo delle infrastrutture e l'innovazione.

> COME OPERIAMO

L'Ente camerale di Bari si posiziona in mezzo tra il Sistema camerale e il sistema locale, svolgendo le proprie attività accanto ad altri organismi e istituzioni nazionali. Nell'ambito di queste relazioni, la Camera elabora strategie e azioni d'intervento. Il dialogo continuo con diversi attori locali rafforza azioni della Camera di commercio volte a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo del territorio barese.

> L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Il Sistema camerale. Il Decreto Legislativo, 25 novembre 2016, n. 219, introduce una sostanziale rivisitazione dei compiti e delle funzioni camerali che richiederà una relativa rivisitazione dell'offerta di servizi per il tessuto produttivo del nostro Paese, oltre al riordino delle Camere di Commercio in termini di riduzione dalle attuali 105 a un massimo di 60, di dimezzamento del diritto annuale a carico delle imprese, oltre, al taglio del 30% del numero dei consiglieri, alla gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori, alla razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l'accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, alla limitazione del numero delle Unioni regionali e all'applicazione della nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio, in coerenza con il nuovo Testo unico sulle società partecipate.

Macro-organizzazione. Per adempiere al meglio alla sua missione al servizio delle imprese e dell'economia locale, la Camera di commercio di Bari si è dotata di:

- 2 Aziende speciali quali strutture operative in specifici settori; sedi distaccate; partecipazioni in società, consorzi e altre strutture appartenenti al Sistema camerale o localizzate nel territorio.

Le Aziende speciali contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Ente e svolgono un ruolo fondamentale di assistenza alle imprese, in aree strategiche per la loro competitività.

Con Deliberazione n. 146 del 27 novembre 2015 la Giunta camerale ha determinato di procedere alla fusione per incorporazione dell'Azienda speciale IFOC nell'Azienda speciale AICAI al fine di garantire il conseguimento di maggiori sinergie mediante l'accorpamento delle funzioni promozionali e di quelle tecniche, perseguendo l'equilibrio economico finanziario e la semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture dirigenziali ed operative, rafforzando anche il raccordo tra gli organi camerali e quelli dell'Azienda da costituirsi. La procedura si è conclusa con la approvazione del progetto di fusione per incorporazione avvenuta con deliberazione della Giunta camerale n. 36 del 9.4.2018, dando così vita alla nuova Azienda speciale denominata "BARI SVILUPPO".

L'Azienda speciale **SAMER** - Servizio Analisi Chimico-Merceologiche - fa parte della Rete nazionale dei laboratori delle Camere di commercio. Fornisce alle imprese un'ampia gamma di analisi chimico-fisiche, microbiologiche e di certificazione della qualità ed offre, inoltre, supporto e assistenza nell'applicazione delle normative tecniche e legislative.

Per assicurare, inoltre, una diffusa presenza sul territorio, la Camera ha istituito Sedi distaccate nei comuni di Barletta, Andria, Gioia del Colle e Monopoli in quanto strutture in grado di offrire una serie di servizi sul territorio, articolati in base alle specifiche esigenze delle imprese.

Si dà atto, altresì, che con deliberazione di Giunta n.8 del 13 marzo 2017, tenuto conto delle riduzioni derivanti dagli interventi di razionalizzazione degli enti camerali, si è proceduto alla chiusura della sede di Andria -dal 30 giugno 2017- tenuto conto della breve distanza chilometrica dalla sede di Barletta su cui si è fatta confluire l'utenza di riferimento.

Il personale della Camera di Commercio di Bari*

Composizione del personale per ruolo			
Ruolo	2018	2019	2020
Segretario generale	1	1	1
Dirigenti	2	2	2
D	38	38	34
C	89	89	82
B	12	12	13
A	3	3	3
Totale	145	145	135

*I dati si intendono riferiti al 1° gennaio dell'anno successivo

Governance e Organi istituzionali. Gli Organi di governo della Camera di commercio, rappresentativi delle imprese e dei settori economici provinciali, sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. A questi spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di gestione sono attribuite al Segretario generale e ai dirigenti.

Il Consiglio – composto da 33 membri, in carica per 5 anni – esprime l'interesse generale della comunità socio-economica provinciale ed è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera. Stabilisce le linee guida politiche e amministrative, definisce obiettivi e programmi, predispone e approva lo Statuto e i regolamenti, elegge il Presidente e la Giunta, nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, designati

dagli organi di competenza. Su proposta della Giunta camerale delibera il preventivo economico e approva il bilancio d'esercizio.

Nel 2016 è stato rinnovato il Consiglio camerale fino al 2021.

La Giunta è l'organo di governo della Camera di commercio, incaricato di dare attuazione agli indirizzi definiti dal Consiglio. È composta dal Presidente e da 10 membri del Consiglio, in rappresentanza dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turismo, trasporti e spedizioni, servizi alle imprese. La Giunta resta in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente e ne attua la politica generale. L'attuale Presidente della Camera di commercio di Bari è Alessandro Ambrosi, imprenditore nel settore del commercio e anche Presidente provinciale di Confcommercio.

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo incaricato della revisione interna. Esercita funzioni di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, vigilando sulla legittimità e la correttezza delle attività.

Governance e organigramma della Camera di Commercio di Bari



Settore Staff e Promozione Segreteria generale	1.1	Servizio Statistica e Informazione Economica, Urp e comunicazioni istituzionali
	1.2	Servizio di Staff di Presidenza e di Direzione
	1.3	Servizio Promozione e Sviluppo
	1.4	Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico

Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale	2.1	Servizio Bilancio
	2.2	Servizio Contabilità
	2.3	Servizio Provveditorato
	2.4	Servizio Gestione delle Risorse Umane

Settore Legale e Fede pubblica	3.1	Servizio Legale
	3.2	Servizio Tutela del Mercato
	3.3	Servizio Regolazione Attività Economiche
	3.4	Servizio Attività ispettive
	3.5	Servizio Agricoltura e Statistiche Agricole
	3.6	Servizio Ambiente

--	--	--

Settore Anagrafico Certificativo	4.1	Servizio Segreteria del Conservatore
	4.2	Servizio Registro Imprese Sezione ordinaria
	4.3	Servizio Registro Imprese Sezione speciale
	4.4	Servizio Artigianato

Organizzazione interna. Al vertice della Camera di Commercio c'è il Segretario generale, incaricato della gestione operativa dell'Ente. Assiste gli Organi istituzionali nello svolgimento delle loro funzioni. È designato dalla Giunta camerale ed è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Segretario generale coordina i dirigenti, che sono responsabili del conseguimento degli obiettivi prefissati in relazione alle attività loro assegnate; essi adottano atti e provvedimenti amministrativi e spetta loro la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle aree loro attribuite. Nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti. Con deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29.1.2021, questa Amministrazione ha conferito al dott. Michele Lagioia - Vice Segretario Generale Vicario - le funzioni di Segretario Generale dell'Ente a partire dal primo febbraio 2021 fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione al precedente Segretario Generale f.f., avvenuta con deliberazioni di Giunta n. 45 del 17.06.2019 e n. 118 del 25.10.2019.

La struttura organizzativa dell'Ente, adottata con Deliberazione della Giunta camerale n. 43 del 14/04/2015, è stata ridefinita in quattro settori organizzativi e relativi servizi, con entrata in vigore dalla data di approvazione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione 2015, avvenuta in data 31 luglio 2015 e confermata con deliberazione n. 84 del 25.07.2019.

<p>Segretario Generale f.f.</p> <p>Settore Staff e Promozione</p> <p>Segreteria generale</p>	<p>Avv. Vincenzo Pignataro (in quiescenza dal 1.2.2021)</p> <p>Dott. Michele Lagioia (dal 1.2.2021)</p> <p><i>Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo</i></p> <p><i>Dirigente Responsabile dei Servizi:</i></p> <p><i>(1.1 Servizio Statistica e Informazione Economica, URP e Comunicazioni Istituzionali; 1.2 Servizio Staff di Presidenza di Direzione; 1.4 Servizio Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico)</i></p> <p>Dott. Michele Lagioia</p> <p><i>Dirigente Responsabile ad interim del 1.3 Servizio Promozione e Sviluppo</i></p>
<p>Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale</p>	<p>Dott. Michele Lagioia</p>
<p>Settore Legale e Fede pubblica</p>	<p>avv. Vincenzo Pignataro (in quiescenza dal 1.2.2021)</p> <p>dott. Michele Lagioia - Dirigente Responsabile ad interim- giusta deliberazione di Giunta camerale n. 18 del 15.2.2021</p>
<p>Settore Anagrafico Certificativo</p>	<p>Avv. Vincenzo Pignataro (in quiescenza dal 1.2.2021)</p> <p>dott. Michele Lagioia - Dirigente Responsabile ad interim- giusta deliberazione di Giunta camerale n. 18 del 15.2.2021</p>

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

“A livello decentrato,, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione)”. (cfr. pag. 17 PNA 2019)

Obiettivo di tutto l’apparato costruito dal legislatore in tema di corruzione è, appunto, la realizzazione di una strategia di prevenzione del rischio che agisca su tre dimensioni:

- ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2.1. Ruoli e responsabilità

Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano		
Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano	Giunta camerale Responsabile anticorruzione e trasparenza (avv. Vincenzo Pignataro nominato con deliberazione n.13 del 13/02/2013 e deliberazione n. 15 dell’11 marzo 2016 – dirigente/Segretario Generale f.f. in quiescenza dal 1.2.2021) Responsabile anticorruzione e trasparenza dott. Michele Lagioia nominato con deliberazione n. 18 del 15.2.2021 - dirigente/ Segretario Generale f.f. OIV
	Individuazione dei contenuti del Piano	Giunta -Segretario Generale Dirigenti- Titolari di P.O. Strutture/uffici indicati nel Piano triennale
	Redazione	Responsabile anticorruzione
Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione		Giunta camerale

Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Segretario generale, Dirigenti, Titolari di P.O. Strutture/uffici indicati nel Piano triennale, dipendenti
	Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste	Responsabile della prevenzione anticorruzione e trasparenza
Monitoraggio e audit del Piano Triennale di prevenzione della corruzione	Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni all'ente camerale sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione.	Soggetto/i indicati nel Piano triennale anticorruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità
	Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione.	Responsabile della prevenzione anticorruzione OIV

La numerosità dei soggetti che in Camera di commercio, unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.T.), si preoccupano di operare correttamente in tema d'integrità e rispettare il dettato normativo, è efficacemente sintetizzata nella tabella sopra riportata.

La figura di primo piano del **Responsabile della prevenzione**, in primis, è stata accuratamente delineata nella Circolare n. 1 del 2013 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, che ha esplicitato i doveri previsti a suo carico nella Legge 190. La figura del R.P.C.T. è stata interessata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne rafforza il ruolo; prevede poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Ora il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.).

Il RPCT svolge i compiti per legge previsti e, per l'adempimento degli stessi, può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione. Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività

svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Oltre ai compiti attribuiti dal legislatore, il RPCT è stato anche indicato quale soggetto tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT, ciò al fine di assicurare l'inserimento effettivo dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) (cfr. Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016).

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o riceva segnalazioni su casi di presunta corruzione. Il ruolo del RPCT risulta maggiormente rafforzato alla luce della lettura del PNA 2019 (cfr. pag. 85 e ss. PNA 2019), che sottolinea l'importanza di tale ruolo all'interno dell'Ente.

A seconda della complessità della struttura, può essere opportuno che il RPCT sia coadiuvato da una rete di soggetti referenti per la prevenzione.

La scelta dell'Ente, si ripete, sin dal 2013, è stata quella di costituire la rete dei referenti interni, adottata dall'Ente camerale con determinazione del Segretario Generale n. 221 del 16 dicembre 2013 ed aggiornata con determinazione della stessa n. 87 del 24 ottobre 2018.

Per scongiurare l'isolamento organizzativo del R.P.C.T. ed evitare che il contrasto alla corruzione si riduca a un mero adempimento burocratico, è essenziale che il processo che scaturisce nella redazione del Piano coinvolga tutti i soggetti interessati. Non c'è dubbio che una vera azione "corale" possa scaturire dal coinvolgimento in primo luogo dei vertici. Occorre fare in modo che gli **organi d'indirizzo** siano adeguatamente coinvolti nello sviluppo degli interventi di lotta alla corruzione. Sebbene a norma di legge competa proprio a tali organi designare il R.P.C.T. e deliberare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per fare sì che essi compiano adeguatamente tale loro funzione è bene ipotizzare un coinvolgimento che vada oltre l'adempimento formale, prevedendo, ad esempio, un'azione di reporting periodico agli organi a cura del Responsabile della prevenzione avente ad oggetto le azioni intraprese e lo stato di avanzamento degli obiettivi. L'esigenza di fare in modo che il tema della trasparenza e della lotta alla corruzione sia nell'agenda operativa di tali organi può anche portare all'individuazione di specifici componenti della Giunta e/o del Consiglio appositamente delegati sulla materia, che potrebbero quindi veicolare in sede decisionale l'esigenza di adottare atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Dal punto di vista più operativo, l'attività di *risk management*, meglio dettagliata nel paragrafo successivo, è promossa e sviluppata dal **Segretario generale /RPCT**.

Il Segretario generale in ogni caso deve:

- assicurare la piena funzionalità dell'organismo di valutazione (O.I.V.), del R.P.C.T. e degli eventuali auditor esterni;
- assicurare i collegamenti informativi e funzionali tra organi interni di controllo e organi di indirizzo;
- proporre agli organi di indirizzo e attuare ogni iniziativa, anche esterna, tesa a diffondere la cultura dell'integrità e della trasparenza e della legalità.

In particolare, tale ultima attività implica l'adozione del codice di comportamento, la strutturazione del sistema disciplinare ad esso connesso, dell'attività di comunicazione e formazione del personale, degli obblighi di trasparenza, tutti temi sui quali le delibere A.N.AC. ed i PNA forniscono elementi di chiarezza. Egli, inoltre, deve proporre iniziative volte a promuovere la cultura della legalità da svolgersi anche con il pubblico esterno. Non vi è dubbio che, nello svolgere i suoi compiti, il Segretario generale/RPCT debba avvalersi di una struttura di supporto.

In quanto vertice della struttura amministrativa, il Segretario generale/ RPCT provvede altresì al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutta la **dirigenza**. Ciascun dirigente, per la propria area di competenza, in materia di anticorruzione è tenuto a svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C.T., dei referenti e dell'autorità giudiziaria, partecipare al processo di gestione del rischio, proporre le misure di prevenzione, assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione,

adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e comunque osservare le previsioni contenute nel P.T.P.C.

Per quanto concerne l'Organismo Interno di Valutazione, *“le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal d.lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo essi offrono un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori. In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Nell'ambito di tale verifica, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).”* (cfr. pag. 32 PNA 2019)

Il presidio degli aspetti disciplinari dell'anticorruzione è affidato all'**Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.)**, tenuto a svolgere i procedimenti disciplinari di competenza e a effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Trattandosi della struttura che opera costantemente in relazione al Codice di comportamento, è competente altresì a proporre gli eventuali aggiornamenti.


Dipendenti e collaboratori dell'ente, infine, sono chiamati all'osservanza del P.T.P.C. e del Codice di comportamento e sono tenuti a segnalare le situazioni di illecito, tutelati dagli opportuni strumenti di garanzia. *“Si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14). Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001”* (cfr. pag. 26 PNA 2019) .

Il Responsabile per l'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del d.l. 179/12 convertito, con modificazioni, dalla l. 221/12. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, per cui ogni pubblica amministrazione deve provvedere alla sua individuazione.

La CCIAA di Bari, con determinazione del Segretario Generale n. 9 del 19 febbraio 2018 ha provveduto ad effettuare tale nomina, individuando il RASA nella figura del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale, dandone adeguata pubblicità sul sito dell'ente.

2.2. Il coinvolgimento degli stakeholder

Gli stakeholder rappresentano i cosiddetti portatori d'interesse, ossia coloro che legittimano il mandato della Camera di Commercio e che allo stesso tempo rappresentano i destinatari della sua azione. Si riporta di seguito la mappatura dei principali stakeholder della Camera di Commercio di Bari



La Camera di Commercio di Bari ha posto in essere una strategia di contatto costante con i principali stakeholder, assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori e, con riferimento agli utenti ed utilizzatori dei servizi camerali, l'ufficio relazioni con il Pubblico fornisce assistenza ed informazione rispetto a specifiche problematiche favorendo la risoluzione di eventuali reclami.

Gli stakeholder vengono ogni anno coinvolti nella Giornata della Trasparenza, iniziativa con cui l'Ente ha inteso introdurre un nuovo modo di rendere partecipe la comunità di riferimento dei propri obiettivi, garantendo trasparenza ed intellegibilità verso tutti i suoi interlocutori.

La Camera di Commercio di Bari, inoltre, così come già previsto nel Piano ha implementato gli strumenti di ascolto attivando sul sito istituzionale un apposito indirizzo di posta elettronica del Responsabile anticorruzione per consentire a tutti i cittadini e stakeholder di segnalare eventuali attività e comportamenti che, presentando criticità rispetto al rischio di corruzione, richiedano una particolare attenzione da parte di questa Camera.

Inoltre, dall'11 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente apposito invito rivolto a tutti gli stakeholders, nonché ai membri del Consiglio camerale, con relativa modulistica, alla presentazione di proposte ed osservazioni ai fini dell'aggiornamento del presente Piano Triennale 2021/2023.

3. AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA

La "gestione del rischio corruzione" è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi; attraverso il P.T.P.C.T. si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività. Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

1. mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera;
2. valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività;
3. trattamento del rischio;
4. monitoraggio.

Mappatura dei processi

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità ad essi legate; deve essere effettuata da parte di tutte le PA, delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici per le aree di rischio individuate dalla normativa e dal PNA (Area A: acquisizione e progressione del personale; Area B: contratti pubblici; Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico immediato per il destinatario; Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario). Le 4 Aree si articolano nelle Sottoaree e nei processi puntualmente descritti nell'Allegato 2 al P.N.A. 2013 e negli aggiornamenti del P.N.A.

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:

- l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc.;
- l'identificazione dei fattori abilitanti;
- l'analisi del rischio;
- la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.

Trattamento del rischio

Consiste nella individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori": per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione (al limite l'organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal P.T.P.C.T. diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito A.N.AC., nelle indicazioni per l'aggiornamento del Piano (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), precisa che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori" e fa quindi un distinguo fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Monitoraggio

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti; è attuata da tutti i soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

La verifica dell'attuazione delle misure previste può essere svolta direttamente dal R.P.C.T., coadiuvato dal suo staff, in via ordinaria, verso processi e misure appartenenti ad Aree individuate a rischio e, in via straordinaria, verso processi – a prescindere dalla classificazione del rischio – per i quali siano emerse situazioni di particolare gravità conseguenti a segnalazione di illeciti, interventi della magistratura, etc.

La legge 190/2012 prescrive l'obbligo di aggiornare annualmente il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.).

Come è noto, uno degli elementi portanti del P.T.P.C.T., in base alla normativa vigente e alle indicazioni contenute nel P.N.A. e nei suoi aggiornamenti è rappresentato dall'analisi dei processi per l'individuazione dei possibili rischi di *maladministration* e la conseguente definizione di misure di prevenzione, cioè di

misure di mitigazione del rischio: tali misure si distinguono in “obbligatorie”, perché contenute in prescrizioni normative, e “ulteriori”, caratterizzate, invece, da una valenza organizzativa, incidenti sulla singola unità responsabile del processo interessato o, trasversalmente, sull’intera organizzazione.

Ai fini dell’aggiornamento del P.T.P.C.T., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha promosso, nel corso del 2020, un’azione di estensione e approfondimento dell’attività di analisi e mappatura dei rischi e dei processi in esso descritti, proseguendo il lavoro svolto a partire dall’anno precedente. Le modalità di svolgimento delle attività di analisi sono state improntate al metodo della formazione laboratoriale, con la costituzione di gruppi di lavoro che si sono occupati di:

- confermare, a fronte di un più approfondito esame, i contenuti delle analisi iniziali che hanno permesso di elaborare e approvare l’attuale P.T.P.C.T.;
- mappare tutti i processi e individuare, se ritenuto opportuno e in logica incrementale rispetto al lavoro svolto nelle analisi iniziali, nuove tipologie di processi, relativi rischi e fattori abilitanti;
- per ogni processo, fase e attività, proporre misure obbligatorie e ulteriori;
- per ogni processo, fase e attività a rischio, proporre la valutazione del rischio secondo la metodologia definita dal P.T.P.C.T. di seguito descritta.

3.1 Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi

Le logiche legate all’utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio.

In particolare, le schede utilizzate comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell’analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all’Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

- per ciascuna Area, processo, fase/attività, i possibili rischi di corruzione (classificati anche secondo le famiglie indicate da ANAC per il monitoraggio dei P.T.P.C.T. sulla piattaforma creata nel Luglio del 2019). Tali famiglie sono di seguito riportate:
 - A. misure di controllo
 - B. misure di trasparenza
 - C. misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento
 - D. misure di regolamentazione
 - E. misure di semplificazione
 - F. misure di formazione
 - G. misure di rotazione
 - H. misure di disciplina del conflitto di interessi
 - I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)
- per ciascun rischio, i fattori abilitanti (i.e. a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze di natura organizzativa - es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.; l) carenza di controlli);
- per ciascun processo, fase/attività e per ciascun rischio, le misure obbligatorie e/o ulteriori (denominate specifiche) che servono a contrastare l’evento rischioso;
- le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all’intera organizzazione o a più Aree della stessa;
- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- per ciascuna misura, il relativo indicatore e target di riferimento;


- per ciascuna misura, la tempistica entro la quale deve essere messa in atto per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito. Lo schema seguito (un esempio) è riportato di seguito:

Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
Medio-Alto	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Le schede utilizzate per la valutazione del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 14), ALTO (da 14,01 a 25).

Il modello che ne discende è di seguito sinteticamente rappresentato:



3.2 Analisi e valutazione dei rischi

Legenda: il testo in colore **rosso** evidenzia il livello a cui si è svolta l'analisi del rischio (processo, fase o attività). Se l'analisi viene svolta a livello di processo, comprende tutte le attività sottostanti, se viene svolta a livello di fase, comprende solo le attività sottostanti alla fase interessata, se viene svolta a livello di attività, si riferisce solo ad accadimenti legati all'attività stessa e non all'intera fase, né all'intero processo. Nelle colonne denominate "O/U" si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore.

Si guardino le schede allegate al piano

3.3 Trattamento del rischio

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia il trattamento del rischio, è consistita nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di mappatura e valutazione del rischio

Le Linee Guida ANAC -come già anticipato nell'introduzione- individuano le seguenti misure minime da adottare:

- *codice di comportamento;*
- *trasparenza;*
- *inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;*
- *formazione;*
- *tutela del dipendente che segnala illeciti;*
- *rotazione o misure alternative;*
- *monitoraggio.*

Nell'adozione di tali misure preventive, si è tenuto in debito conto del sistema di controllo interno esistente.

3.4 Le misure anticorruzione generali

Il P.T.P.C.T deve individuare una serie di iniziative ed azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto rispetto alle novità introdotte dalla normativa di riferimento e dagli aggiornamenti del PNA.

Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che saranno adottate dalla Camera, alcune in continuità con gli anni precedenti ed altre che presentano profili di novità, tenuto conto delle novelle legislative intervenute in materia.

Tipologia di misura (come da PNA 2019)	Misura di prevenzione	Descrizione	Responsabili	Tempi
Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Misure sull'accesso / permanenza nell'incarico / carica pubblica (nomine politiche)	Applicazione delle norme in materia di accesso e permanenza nell'incarico	[Responsabili e della misura come da regolamento dell'Ente]	[vedi Regolamento dell'Ente approvato con deliberazione n. 4 del 15.4.2019]
Imparzialità	Rotazione	Applicazione delle norme in	[Responsabili	[tempi ex

soggettiva dei funzionari pubblici	straordinaria	materia di rotazione	e della misura SG e dirigenti]	d.lgs. 165/01 art 16, comma 1 lett. L quater]
Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Doveri di comportamento: codici di comportamento.	Rispetto del Codice di Comportamento. In particolare: 1. divieto di ricevere regali o altre utilità per dirigenti e dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione; 2. divieto di assumere incarichi di collaborazione remunerati da privati con cui abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti, anche come responsabili di procedimento, nello svolgimento di attività negoziali o nell'esercizio di poteri autoritativi per conto dell'ente; 3. obbligo di segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale; 4. divieto di sfruttare, menzionare, la posizione ricoperta per ottenere utilità; 5. divieto di assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine della Camera; 6. utilizzo dei beni e delle strutture, dei materiali e delle attrezzature, mezzi di trasporto, linee telefoniche e telematiche della Camera esclusivamente per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Camera; 7. il dipendente, nei rapporti con i destinatari della propria attività, conforma le sue azioni e i suoi comportamenti alla massima educazione, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni.	[Responsabil e della misura SG, dirigenti, capiservizio, responsabili di procedimen ti e tutti i dipendenti]	[vedi Codice di comportam ento CCIAA Bari allegato]
Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Misure di disciplina del conflitto di interessi	- astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte di soggetti che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto di interessi. - le modalità di valutazione e segnalazione della situazione di conflitto sono disciplinate dal	[Responsabil e della misura SG, dirigenti, capiservizio, responsabili di procedimen ti e tutti i dipendenti]	[vedi Codice di comportam ento CCIAA Bari allegato]

codice etico portato a conoscenza di tutti i destinatari.

- Applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi

Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Misure di inconferibilità / incompatibilità	Applicazione delle norme in materia di inconferibilità / incompatibilità	[Responsabil e della misura SG, dirigenti]	[vedi art. 53 del d.lgs. 165/01- art 20 del d.lgs. 39/13 e art. 15 del d.lgs. 33/13]
Imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	Applicazione del codice di comportamento e delle norme in materia di formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	[Responsabil e della misura SG, dirigenti, capiservizio, tutti i dipendenti]	[vedi codice di comportam ento e art 35 bis d.lgs.165/0 1]
PTPCT e formazione	Misure di formazione	- Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, e mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Camera - Formazione sulle fasi e competenze necessarie a formulare il PTPCT e i suoi aggiornamenti	[Responsabil e della misura SG,RPCT dirigenti, capiservizio, tutti i dipendenti_]	[vedi Piano della formazione CCIAA 2021]
PTPCT e rotazione ordinaria	Misure di rotazione	Per la struttura della Camera, l'applicazione di procedure di rotazione risulta essere attuabile nei seguenti frangenti: 1-rotazione periodica dei dipendenti non dirigenti nelle aree maggiormente a rischio. Per i dirigenti di prossima attuazione, atteso l'arrivo del nuovo S.G. Come indicato dall'ANAC nella determinazione n. 8/2015 e nel PNA 2019, in alternativa alla rotazione, è	[Responsabil e della misura SG, dirigenti, capiservizio e capoufficio]	[vedi art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012]

assicurata la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche."

Trasparenza	Misure di trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013. - rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 50/2016; - rispetto del D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi, ai procedimenti (es. di aggiudicazione) e ai bilanci nel sito internet (costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano). 	[Responsabili e della misura SG,RPCT dirigenti, capiservizio, tutti i dipendenti]	[vedi allegato misure trasparenza]
Whistleblowing	Misure di segnalazione e protezione	Garantire il rispetto dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 in materia di tutela della riservatezza di chi effettua segnalazioni in modo da escludere penalizzazioni e, quindi, incentivare la collaborazione nella prevenzione della corruzione.	[Responsabili e della misura SG,RPCT dirigenti, responsabili dei procedimenti]	[vedi procedura informatica per la segnalazione e di illeciti, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale,]
Controllo	Misure di controllo	- effettuazione dei controlli sulle	[Responsabili	[tempi ex

attività della Camera con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.	e della misura SG,RPCT dirigenti, responsabili dei procedimenti]]	lege previsti]
<p>- nella redazione dei provvedimenti finali i Dirigenti ed i Responsabili competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto dei provvedimenti.</p>		

Specificazioni:

Codice di comportamento

Anche i Codici di comportamento adottati dalle Pubbliche amministrazioni costituiscono una misura di prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Tale strumento assume peculiare importanza in quanto le norme in questo contenute regolano il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, individuano quale comportamento sono tenuti ad avere i dipendenti ed indirizzano l'azione amministrativa.

La Camera di Commercio di Bari ha adottato il Codice di Comportamento del personale sin dal 2013. Il Codice è stato divulgato via e-mail a tutto il personale dipendente nonché pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Inoltre, sono stati adeguati tutti gli incarichi ed i contratti, inserendo, in particolare, una specifica clausola risolutiva espressa, in ordine all'obbligo di osservanza del medesimo Codice. L'adozione di tale misura non ha riscontrato criticità da parte del personale dell'Ente.

L'Ente prende atto che l'ANAC (cfr. Aggiornamento PNA 2019) intende promuovere l'adozione di nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento allo scopo di sostituire i Codici "di prima generazione" redatti in linea con le disposizioni di cui al codice generale contenuto nel D.P.R. 62/2013. La Camera di Commercio, pertanto, provvederà ad adeguare il proprio Codice nel corso del 2021. Il Codice di Comportamento dell'Ente costituisce una misura trasversale di prevenzione della corruzione al cui rispetto sono tenuti tutti i dipendenti, l'organo politico, i consulenti, e i soggetti esterni che a vario titolo collaborano con l'ente stesso.

Misure di disciplina del conflitto di interesse

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche ed il provvedimento devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Occorre, pertanto, che tali soggetti segnalino tali situazioni di potenziale conflitto.

I dipendenti e i componenti dell'organo di indirizzo politico devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi dell'Ente rispetto ad ogni altra

situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I dipendenti e i componenti dell'organo di indirizzo politico, destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, in caso di conflitto d'interessi, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Collegio, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Il Conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

La nozione di «conflitto di interesse» negli appalti pubblici è oggetto di specifiche previsioni normative, rinvenibili principalmente nell'art. 6-bis L. n. 241/1990, introdotto dalla cd. legge anticorruzione, e nella norma speciale di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 («Codice appalti»), fermo restando il rilevante contributo ermeneutico fornito dalla giurisprudenza amministrativa.

Ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».

La rilevanza del conflitto «anche potenziale» valorizza la ratio del legislatore diretta a reprimere ogni situazione di interferenza o privilegio, rendendo stringente il vincolo di astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. Al contempo, con l'introduzione di tale principio all'interno della legge sul procedimento amministrativo, da un lato, è stato ampliato lo spettro dei vizi che possono inficiare il provvedimento amministrativo e, dall'altro, sono sorte criticità nell'individuazione della situazione di incompatibilità nel caso concreto, considerata l'ambiguità del concetto di «conflitto di interesse».

Passando alla disciplina «speciale», il Codice appalti (all'art. 42) disciplina la materia con riferimento sia ai conflitti che emergano durante la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia a quelli relativi alla fase di esecuzione degli stessi. Tale norma, che costituisce una novità nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, trova la sua *ratio* nell'esigenza di disciplinare il conflitto di interesse nel particolare contesto della contrattualistica pubblica, particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Per «conflitto d'interesse» ai sensi del Codice si intende la situazione che si verifica quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi – che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato – ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione (art. 42, comma 2, cit.). Costituiscono, tra le altre, situazione di conflitto di interesse, ai sensi del Codice appalti, quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 («Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»).

La norma richiama l'art. 7 cit. che impone al dipendente pubblico l'astensione, oltre che nei casi ivi espressamente elencati, anche «in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza», da individuarsi anche alla luce dell'art. 51 c.p.c.. In tal modo il legislatore attribuisce rilevanza anche alle situazioni di conflitto di interesse c.d. atipiche, situazioni che, una volta valutate *ex ante* dal dipendente, dovranno poi essere valutate *ex post* dall'amministrazione di appartenenza in base a circostanze concrete e documentabili.

La sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, obbliga i soggetti che intervengono nella gestione delle gare di appalto ad astenersi, mentre le stazioni appaltanti devono individuare

preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti non dichiarati o non comunicati. Il legislatore, in particolare, obbliga le stazioni appaltanti ad: 1) adottare «misure adeguate» per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici; 2) a vigilare affinché gli adempimenti a carico dei soggetti che si trovino in situazioni di «conflitto d'interesse» siano rispettati. In presenza di una situazione costituente «conflitto d'interesse» il Codice obbliga il soggetto che vi si trovi a: - darne comunicazione alla stazione appaltante; -ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. La mancata astensione determina non solo ipotesi di responsabilità amministrativa e penale per il personale in questione, ma anche e comunque fonte di responsabilità disciplinare.

Al contempo, l'omessa dichiarazione da parte dei concorrenti nel proprio D.G.U.E circa il possibile «conflitto d'interesse», ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-ter, del Codice appalti, costituisce dichiarazione non veritiera, come tale sanzionabile ai sensi della norma appena citata. L'art. 42, infine, va coordinato con l'art. 80, comma 5, lettera d) del Codice appalti, secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di «conflitto d'interesse» che non sia diversamente risolvibile.

Le linee guida Anac sul conflitto di interesse negli appalti pubblici

Con Delibera n. 494 del 5/6/2019 l'ANAC ha adottato le «Linee guida n. 15 recanti Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.» come previsto dall'art. 42 del Codice appalti.

Le Linee Guida sono adottate in attuazione dell'art. 213, comma 2, del Codice appalti al fine di fornire indicazioni non vincolanti per i destinatari, per favorire la diffusione delle migliori pratiche e la standardizzazione dei comportamenti da parte delle stazioni appaltanti, nell'ottica di addivenire alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge.

L'Autorità ha ritenuto di non prendere in considerazione particolari ipotesi di potenziali situazioni di conflitto di interessi già altrimenti disciplinate (fatta salva l'opportunità di alcune esemplificazioni chiarificatrici).

Le linee guida sono suddivise in 4 parti:

I – Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara;

II –Obblighi dichiarativi e di comunicazione;

III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente;

IV – La prevenzione del rischio.

L'ANAC ha chiarito, in primo luogo, che l'art. 42 comprende sul piano oggettivo gli appalti, le concessioni, anche nei settori speciali sia sopra che sotto soglia e i contratti cd. esclusi. Esso si applica alle procedure di affidamento espletate dai soggetti di cui all'art. 3 del Codice (anche alle società pubbliche e ai soggetti privati che operino in qualità di stazioni appaltanti). La platea dei soggetti coinvolti è molto ampia, poiché vi rientrano non solo i dipendenti della stazione appaltante intesi in senso stretto (lavoratori subordinati delle Pubbliche Amministrazioni), ma anche tutti coloro che siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o che comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna (v. art. 4 Linee Guida).

Quando alla tipologia di «conflitto di interesse», coerentemente con quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sopra cit., l'ANAC vi ricomprende solo:

- le situazioni richiamate dall'art. 42 del Codice appalti;
 - i casi tipizzati dal legislatore nell'art. 7 DPR n. 62/2013, ivi compresa l'ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di «gravi ragioni di convenienza»;
 - il «conflitto di interesse» potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. n. 241/90 e dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
- L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico (in tal caso, il bene danneggiato è l'immagine imparziale della pubblica amministrazione). Esso non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico dell'agente con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

Le Linee-guida n. 15 pongono a carico dei dipendenti della Stazione appaltante i seguenti obblighi:

- l'obbligo di esplicitare la sussistenza o meno di un «conflitto di interesse» mediante apposita *Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90*, per quanto a loro conoscenza, resa nel momento in cui sono assegnati a funzioni che riguardano la gestione di appalti (ad esempio quando un funzionario abbia legami di parentela con un soggetto interessato a partecipare alla gara che la stazione appaltante deve bandire);
- l'obbligo di rendere, per ogni procedura di gara, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione finalizzata a escludere o a far rilevare le situazioni di «conflitto di interesse» che possano nel frattempo essersi determinate. La mancata dichiarazione della sussistenza di un «conflitto di interesse», quando invece esistente, oltre alle responsabilità amministrative, erariali e penali, comporta la sottoposizione del dipendente a procedimento disciplinare. Allorquando le funzioni di stazione appaltante siano svolte da una società, una analoga violazione sussiste per i dipendenti privati, tenuti all'osservanza del "Modello 231" nonché del codice etico aziendale.

Quando dichiarata, la situazione di conflitto è valutata dal dirigente, il quale deve verificare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando anche il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione. Nel PTPC o in altro atto interno la stazione appaltante deve peraltro individuare il titolare del potere sostitutivo che valuta il conflitto in caso di dirigente apicale.

Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, accerti la sussistenza di un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entità del «conflitti di interesse», del ruolo svolto dal dipendente nell'ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere:

1. nell'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;
2. nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo;

3. nell'adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

Al contempo, la Stazione appaltante deve:

- valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso;
- individuare (nel PTPC ove previsto o altro atto interno) preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, «conflitti di interesse» non dichiarati o non comunicati, soprattutto nei casi in cui maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante: a questo fine le linee-guida presentano un'articolata tabella, riferita alle varie fasi di gestione dell'appalto, nella quale sono prefigurate tutte le criticità e i soggetti che possono essere coinvolti (art. 10);
- intraprendere (misura raccomandata) adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

In caso di «conflitto di interesse», il concorrente:

- potrà essere escluso dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera d) Codice solo come *extrema ratio*, quando siano assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal Codice appalti. L'impossibilità, sottolinea l'ANAC (art. 9), deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaurientemente motivata e dimostrata. Se tale situazione si verifica ad aggiudicazione avvenuta, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, deve effettuare le valutazioni di competenza in ordine all'annullamento dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto;
- potrà essere soggetto, anche in veste di aggiudicatario, alle sanzioni che l'ANAC raccomanda agli enti di inserire nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, in caso di mancata comunicazione del conflitto;
- sarà soggetto a valutazione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del Codice appalti, tenuto conto anche della natura del conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione.

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

L'Ente recepisce quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e assicura il rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse di cui all'art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Pantouflage

La legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. In particolare, la norma prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni – di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 – non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma di legge sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L'adozione di tale misura si concretizza attraverso l'inserimento di clausole negli eventuali contratti di assunzione di personale, nelle disposizioni direttoriali di cessazione dal servizio, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti.

La **legge n. 190/2012, ha, inoltre, inserito all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter. Si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione. Il **divieto di pantouflage o revolving doors** intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico.**

Il divieto si pone l'obiettivo di evitare situazioni di conflitto d'interessi.

In particolare, l'intenzione del legislatore, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione è quella di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Trattasi di un divieto finalizzato ad evitare che il "dipendente pubblico" possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale.

La norma mira a scongiurare il prodursi degli effetti contra ius che potrebbero derivare da una situazione di "conflitto di interesse".

L'ANAC, mediante **delibera n.99 del 8 febbraio 2017** richiama, in primo luogo, l'**art. 21 del D.lgs. 39/2013** chiarendo che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico". Pertanto, anche in materia di **inconferibilità e incompatibilità di incarichi** presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico si applica l'articolo 53 comma 16 ter del d. Lgs.n. 165/2001.

Viene, inoltre affermato che, con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, tale definizione è riferita sia a coloro che sono **titolari del potere** (soggetti apicali nell'organizzazione) sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

E' stata altresì evidenziata la necessità di dare un'interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato chiarito che occorre ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse nell'omesso esercizio degli stessi.

Inoltre, il divieto deve trovare applicazione anche in relazione al personale che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si costituisca nuovo operatore

economico e rivesta il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione partecipando alle gare indette dall'amministrazione presso la quale abbia svolto attività lavorativa.

La norma chiarisce che la conseguenza della violazione del divieto di pantouflage ricade su contratti conclusi e su incarichi conferiti con la sanzione di carattere civilistico della nullità.

L'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, prevede che **“I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli** ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti”.

In sede di gara o affidamento incarichi, in particolare, deve essere richiesta dalla Pubblica Amministrazione al soggetto con cui entra in contatto una dichiarazione per garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Attraverso tale dichiarazione il destinatario del provvedimento afferma in primo luogo di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il destinatario del provvedimento dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Rotazione del personale

Con riguardo alla rotazione del personale, come da ultimo ribadita nel PNA 2019, si rammenta che sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

L'Ente nel mese di luglio 2019 ha messo in atto una riorganizzazione dell'Ente, da subito operativa. Le attività di rinnovamento hanno riguardato diversi Servizi. L'occasione della riorganizzazione è stata utilizzata anche per provvedere all'adempimento della misura di rotazione dei dirigenti che, come noto, in un Ente di piccole dimensioni è spesso una misura onerosa e di difficile attuazione.

La rotazione proseguirà durante la nuova riorganizzazione, prevista nel corso del 2021 a seguito dell'emanando provvedimento previsto dal Decreto MISE del 16.2.2018 di cui si dà atto con determinazione del Segretario Generale n. 96 del 14.11.2018 - sostituita da diversi accorgimenti organizzativi quali:

1. la previsione di una gestione collegiale (compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione;
2. la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell'operato del singolo incaricato;
3. lo svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può ruotare;
4. la programmazione di un affiancamento per il trasferimento di competenze per poter attuare, in prospettiva, la vera e propria rotazione.

Tutela del whistleblower

L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 disciplina la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito e chiunque all'interno dell'Ente – dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo – ha l'onere di segnalare tempestivamente al Responsabile atti e/o fatti illeciti o violazioni alle norme di comportamento di cui è venuto a conoscenza. Ad integrazione degli adempimenti già attuati in precedenza, l'Ente, come detto, ha predisposto una apposita sezione per la segnalazione di illeciti, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, attivando le procedure informatiche necessarie ad accedere alla piattaforma dei servizi dedicata.

Formazione

Questa sezione è dedicata al tema della formazione, intesa come misura centrale nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzione. Ed, infatti, tra i principali adempimenti con finalità di prevenzione e repressione della corruzione che la Legge n. 190/2012 impone ad ogni Amministrazione vi è la previsione di attività formativa nei Settori maggiormente a rischio.

Nel corso del prossimo triennio di riferimento ci si impegna ad adottare ulteriori specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al Responsabile anticorruzione dell'Amministrazione e ai Dirigenti e Titolari di P.O. competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Piano formativo della Camera di Commercio di Bari 2021- 2023

Piano formativo per la prevenzione della corruzione	2021/2023	2021/2023
Tutti i dipendenti	Formazione sulla normativa di riferimento Formazione etica Formazione sul codice disciplinare e sul codice di comportamento aggiornati in coerenza alla nuova normativa Formazione sulle responsabilità disciplinari, penali, amministrative Formazione specifica sulle procedure informatiche e sulla digitalizzazione	Aggiornamento sulla normativa di riferimento, sull'etica, sul codice disciplinare/comportamentale e sulle responsabilità dei pubblici dipendenti
Responsabile prevenzione della corruzione e struttura di supporto tecnico e auditor	Formazione specialistica su normativa di riferimento, modalità di redazione, gestione e monitoraggio del Piano e modalità di effettuazione degli audit	Aggiornamenti specialistica su normativa di riferimento, modalità di redazione, gestione e monitoraggio del Piano, modalità di monitoraggio delle misure preventive e correttive poste in essere dall'ente in risposta agli audit
Personale degli uffici a più elevato rischio corruzione	Formazione specialistica sulla materia oggetto di rischio al fine di ridurre il rischio stesso ad esempio attraverso lo sviluppo di regolamenti/procedure su tali ambiti	Aggiornamento sulla materia oggetto di rischio al fine di ridurre il rischio stesso ad esempio attraverso lo sviluppo di regolamenti/procedure su tali ambiti

Il diritto di accesso civico generalizzato

Si è adottato idoneo regolamento, in adempimento a quanto previsto nel Piano 2018-2020, l'Ente ha provveduto, come detto, con deliberazione di Giunta camerale n. 132 del 17.12.2018, a predisporre il "Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato" approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 15 aprile 2019, e pubblicato sul sito dell'Ente, unicamente alla modulistica fruibile dagli utenti.

Il titolare del potere sostitutivo, nominato con deliberazione di Giunta Camerale n.15 dell'11.3.2016, è il Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale.

3.5 Obiettivi strategici

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento per la definizione del presente P.T.P.C.T. ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nello specifico, sulla base delle considerazioni generali che precedono, si intende:

- evidenziare come la Camera abbia adottato le misure anticorruzione previste dalla normativa di riferimento;
- dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- prevenire i fenomeni di corruzione in merito ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita al personale della Camera preordinato a trarne un vantaggio privato personale.

A tal riguardo, come espressamente previsto dall'art. 1, co. 8, della Legge n. 190/2012, modificata dal D. Lgs. n. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA), la Camera, nell'approvare il presente Piano ritiene che gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza per l'anno 2021, e per gli anni successivi, consistano nel:

Obiettivi strategici e collegamenti col piano della performance

Nel piano della Performance 2021-2023 sono stati introdotti obiettivi strategici ed operativi con specifici indicatori/kpi (Indicatori/kpi: Iniziative intraprese per favorire l'accessibilità - Implementazione e aggiornamento sito internet in relazione al Piano per la Trasparenza aggiornato - Interventi di monitoraggio sulla trasparenza - Giornata formativa ed informativa sulla trasparenza - Realizzazione eventi formativi rivolti al personale per la diffusione della cultura dell'integrità e dell'etica- Incontri congiunti con i referenti anticorruzione/responsabili dei servizi e referente informatico interno - Monitoraggio/controlli sugli adempimenti relativi al Piano triennale di prevenzione della corruzione)

Il tema della prevenzione della corruzione deve necessariamente essere considerato unitamente al tema del mantenimento della legalità, quello del diritto a una buona amministrazione efficace, efficiente, e, pertanto, imparziale.

4 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

4.1 Monitoraggio effettuato dalla Camera

La numerosità dei soggetti che nella Camera di Commercio di Bari, unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), sono coinvolti nell'attività di prevenzione sono:

1. Consiglio / Giunta;
2. Segretario generale;

3. dirigenti di area;
4. OIV e organismi di controllo interno;
5. R.P.C.T.;
6. referenti per la prevenzione;
7. U.P.D.;
8. tutti i dipendenti;
9. tutti i collaboratori.

Ai fini della verifica dell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste nel Piano, il Responsabile provvede a chiedere ai funzionari, mediante periodici incontri regolarmente convocati e verbalizzati, specifiche informazioni in merito all'attuazione delle misure, alla segnalazione di eventuali difficoltà riscontrate e/o alla formulazione di specifiche proposte. Nel corso della predisposizione del presente Piano – triennio 2021-2023 il Responsabile ha raccolto suggerimenti utili ai fini dell'analisi e valutazione dei rischi. Le proposte pervenute dai funzionari sono frutto dell'esperienza maturata nel corso dell'anno nell'ambito delle attività ricomprese nelle aree di rischio analizzate. Il personale ha contribuito a perfezionare sia l'analisi dei rischi che le misure specifiche introdotte ed ha dato prova di una crescente sensibilità, comprensione ed attenzione nei riguardi dell'intero impianto di prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione verrà, altresì, svolto secondo le modalità già presenti nei precedenti Piani e, specificatamente:

- la responsabilità della elaborazione, attuazione, ed aggiornamento del Piano Triennale è assegnata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avv. Vincenzo Pignataro, coadiuvato dai dirigenti;
- la periodicità del monitoraggio è semestrale, sulla base di report che vengono predisposti dai dirigenti e/o titolari di P.O. e responsabili di servizi;
- i criteri sulla base dei quali viene monitorata l'attuazione del Piano sono:
 - rispetto delle scadenze previste nel Piano;
 - raggiungimento dei target previsti nel Piano;
 - valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder
- i report annualmente sono inviati tempestivamente all'Organo di indirizzo politico e all'OIV per le attività di verifica, ed, eventualmente, per segnalare inadempimenti che danno luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs. 150/09.

Inoltre, la Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online per l'ascolto degli stakeholder.

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

Camera di Commercio: identità a livello generale

Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità

Comunicazione online dell'Ente.

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:

- Offline: contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;
- Giornate della trasparenza e dell'integrità

- Online:
- Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti esterni.

4.2 Ruolo dell'OIV

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del presente Piano da parte dei Dirigenti e dei Responsabili delle Posizioni Organizzative, collegando la corresponsione dell'indennità di risultato anche all'attuazione del Piano relativamente all'anno di riferimento.

4.3. Attività di Reporting verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tutti gli uffici camerali sono coinvolti, a mezzo della costituita Rete dei referenti interni, nell'attività di reporting che avviene periodicamente in occasioni delle riunioni sull'anticorruzione.

4.4. Relazione annuale sulle attività svolte nell'anno 2020

La relazione annuale sulle attività svolta viene redatta annualmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza a approvata entro il termine ex lege previsto.

5. SEZIONE TRASPARENZA

5.1 Premessa

La trasparenza rappresenta lo strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista essa, infatti, permette il raggiungimento di tre obiettivi principali:

- la conoscenza del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascuna area di attività dell'Amministrazione
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, quindi, eventuali "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, quindi, eventuale l'utilizzo verso finalità improprie.

La Camera di Commercio di Bari, sin dal 2009, ha predisposto un'apposita sezione nell'*home page* del proprio sito istituzionale denominata in origine "Operazione Trasparenza" ora "Trasparenza" ed arricchita via via con i contenuti richiesti dalla normativa con specifiche sottosezioni "Trasparenza Valutazione e Merito", "Ufficio relazioni con il pubblico", "Posta elettronica certificata – PEC", "Bandi di gara", "Regolamenti", "Diritto di accesso agli atti", "Monitoraggio Contrattazione Decentrata Integrativa" e "Concorsi".

Attualmente, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ormai parte integrante del Piano Anticorruzione fornisce le indicazioni previste per:

- garantire un adeguato livello di trasparenza, sulla base della legge e delle indicazioni fornite dalle linee guida dell'Anac;
- favorire lo sviluppo della legalità e della cultura dell'integrità;
- definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Al fine di aumentare la trasparenza, favorire l'accesso ai dati e aumentare la qualità delle informazioni fornite la Camera di Commercio provvede a pubblicare le informazioni e i dati, indicati nell'allegato 7 del Programma con l'obiettivo di:

a. supportare l'Ente nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso;

b. diffondere nelle imprese e, più in generale, negli stakeholder camerali, la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'Ente.

Questo Ente, inoltre, ha posto tra i suoi obiettivi strategici nel piano della Performance 2020-2022 specifici indicatori perchè si è ritenuto indispensabile formalizzare come obiettivo dell'Ente la realizzazione degli adempimenti previsti dalla citata normativa, ciò non solo al mero scopo di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito internet di tutti i dati richiesti dal legislatore, ma anche perchè questo Ente è consapevole che occorre ottimizzare il rapporto con le imprese attraverso politiche di amministrazione che siano trasparenti e facilmente comprensibili.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali

A seguito dell'entrata in vigore (il 25 maggio 2018) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento UE") e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alle disposizioni del suddetto Regolamento UE, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. A tal riguardo, l'ANAC, con delibera n. 1074 del 21/11/2018 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", ha precisato che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è costituita esclusivamente da una norma di legge. Pertanto, la pubblicazione dei dati personali è effettuata unicamente se la disciplina in materia di trasparenza, contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013, prevede tale obbligo. Pertanto, l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale del Collegio per finalità di trasparenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", avviene in presenza di presupposto normativo e anche nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE. I dati sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Inoltre, anche nel rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati, vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, rendendo non intellegibili i dati personali non pertinenti, sensibili o comunque non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Organizzazione e risultati delle Giornate della trasparenza anno 2020

In data 3 dicembre 2020 si è svolta la "Giornata della trasparenza" dell'Ente, (on line tramite link: <https://meet.google.com/aky-oinq-taq>), dal tema "Etica pubblica ed emergenza: un nuovo equilibrio tra privacy, riservatezza dei dati personali e attività amministrativa".

Detta Giornata è stato il consueto momento d'incontro e confronto con gli stakeholders e gli utenti organizzato dalla Camera di Commercio di Bari al fine di condividere il Programma per la trasparenza e l'integrità, così come definito e articolato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 (adottato con Deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 06.02.2020).

La giornata ha affrontato il tema del delicato rapporto tra etica pubblica e situazione di emergenza, anche sotto il profilo dell'effetto delle procedure emergenziali sul livello di rischio, che sollecitano l'individuazione di un nuovo equilibrio tra privacy, riservatezza dei dati personali e attività amministrativa. A parte la relazione del RPCT pro tempore dell'Ente è intervenuta la dott.ssa Loredana Rossiello, consulente privacy Infocamere.

Nell'occasione la dichiarazione del Presidente Ambrosi «*Per la Camera di Commercio di Bari resta un appuntamento imprescindibile non solo per presentare le azioni realizzate per garantire trasparenza e*

correttezza nella gestione dell'attività amministrativa in adempimento agli obblighi normativi, ma anche per contribuire alla promozione di una cultura di legalità ed etica pubblica».

Per l'anno 2020, considerata la situazione emergenziale che ha ridefinito lo smart working come nuova (per la maggior parte dei pubblici dipendenti) praticabile forma di organizzazione lavorativa, il RPCT ha fornito una breve lettura sintetica degli obiettivi, degli interventi effettuati e più in generale delle attività promosse da questa Camera in materia di trasparenza, cultura della performance e prevenzione della corruzione. Lo scopo precipuo è stato quello di voler dare all'incontro un taglio completamente diverso dal passato, di voler focalizzare l'attenzione e possibilmente sensibilizzare tutti gli interlocutori su una nuova tematica, rappresentata dal binomio "privacy - sicurezza" necessitata proprio dal contesto storico dell'Epidemia da Covid-19 che impone a tutte le pubbliche amministrazioni nuovi profili di bilanciamento tra trasparenza – tutela dei dati personali e smart working.

L'ente camerale ed i dati significativi del 2020

1) Servizio di mediazione: Camera arbitrale e della mediazione C.C.I.A.A. Bari anno 2020

I numerosi interventi normativi d'urgenza da parte del Governo hanno apportato innovazioni nella disciplina dei procedimenti di mediazione e di conciliazione, contribuendo a far confluire nella gestione da remoto delle mediazioni molteplici profili ed aspetti giuridicamente rilevanti sotto il profilo della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti stessi.

In tal senso si è posto l'art. 83, commi 20 e 20-bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 che ha previsto che dal 9 marzo e fino al 31 luglio (termine aggiornato dal decreto legge n. 28 del 30 aprile u.s.) gli incontri delle mediazioni e conciliazioni depositate presso gli Organismi di mediazione potevano svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione.

Questo ha comportato la necessità di predisporre con assoluta tempestività un'informativa completa ed in linea con le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali per le mediazioni della Camera di Commercio di Bari in audio/video conferenza.

Un ulteriore mutamento nei procedimenti di mediazione on line è intervenuto relativamente all'aspetto della trasmissione dei verbali e della corrispondente sottoscrizione digitale degli stessi atteso che è stato previsto che *"In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28."*

L'obbligatorietà della modalità a distanza delle riunioni all'interno delle pubbliche amministrazioni, salvo la sussistenza di motivate ragioni, come previsto dal DPCM del 18.10.2020, si è tradotta nell'erogazione del servizio di mediazione percepito dagli utenti, pur con le difficoltà iniziali del caso, in termini soddisfacenti, a conferma della sempre maggiore fiducia per i procedimenti di giustizia alternativa, anche se svoltisi in stanze virtuali nel rispetto di tutte le garanzie previste normativamente in materia di riservatezza.

Per quanto riguarda invece i dati relativi alla customer satisfaction nella fattispecie, sono state analizzate le schede relative a 91 procedimenti chiusi nell'anno 2020 (di cui n.29 depositati nell'anno 2019 e giunti a conclusione nel 2020).

In particolare, quanto al gradimento sul servizio di mediazione, si è registrata una percentuale pari al 85% di soddisfazione.

Da tale dato si evidenzia un approccio di maggior fiducia per i procedimenti di giustizia alternativa, anche se intesa quale passaggio obbligatorio e condizione di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria in alcune materie, ai sensi della normativa.

Infine, quanto alla conformità dei costi sostenuti rispetto al servizio erogato, la percentuale di gradimento raggiunge il 100%, valutazione sintomatica di una nuova consapevolezza da parte dell'utente che si appropria al servizio di mediazione, piuttosto che farsi carico della lentezza e onerosità delle spese della giustizia ordinaria, soprattutto nelle controversie di modico valore.

2) Servizio Attività Ispettive:

Anche per il 2020 il Servizio Attività Ispettive, nonostante le enormi difficoltà derivate dalla pandemia Covid-19, ha continuato a garantire una vigilanza efficace per la tutela del mercato ed in particolare del consumatore pur dovendo circoscrivere le proprie attività in particolari ambiti per poter osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene.

Uno dei settori in cui si è potuto agire è stato quello del controllo dei centri tecnici autorizzati alle operazioni sui tachigrafi digitali sottoposti ad azioni di sorveglianza per controllare e constatare il mantenimento dei requisiti essenziali.

Lo sportello camerale, competente al rilascio delle carte tachigrafiche **anche nel periodo di lockdown totale**, ha sempre garantito il servizio in presenza a disposizione dell'utenza attivando contestualmente procedure telematiche di rilascio. A tutt'oggi sono pervenute nr. **3200** richieste di produzione di carte conducente, officina ed azienda e tutti i relativi iter amministrativi sono stati espletati nei tempi prescritti dalla normativa vigente.

Particolare impegno è stato profuso nell'ambito della Sicurezza Prodotti ed è stato portato a termine il programma di controllo concordato con il Ministero per la vigilanza sui prodotti per la puericoltura e la prima infanzia e sui giocattoli per bambini al di sotto di 36 mesi.

La Camera di Commercio di Bari è stata selezionata ad attuare una specifica sorveglianza per alcune tipologie di giocattoli risultati particolarmente insidiosi per la salute dei più piccoli.

Oltre alle attività pianificate, in piena autonomia il Servizio ha condotto una sorveglianza nell'ambito della vendita di carburante per autotrazione (n. 96 accessi e oltre n. 800 controlli su strumenti di misurazione tesi ad appurare se vi fossero alterazioni dei sigilli di garanzia e se gli strumenti avessero in dotazione i prescritti libretti metrologici).

3) Servizio Bilancio

Il Servizio Bilancio, in piena sinergia con l'operato delle altre strutture camerali, non ha fatto mancare il supporto necessario alla realizzazione delle misure di sostegno alle imprese, adottate dall'Ente, per fronteggiare le conseguenze negative derivanti dalla pandemia da CoViD-19. In particolare, l'Ufficio Bilancio ha curato, con l'urgenza richiesta dalle circostanze, la predisposizione dei documenti contabili perché fossero tempestivamente rese disponibili le risorse definite dalla Giunta camerale per il finanziamento delle iniziative individuate. L'Ufficio Diritto Annuale ha assicurato, per quanto di competenza, il supporto richiesto nella fase dell'istruttoria per la concessione dei contributi di ristoro alle imprese.

4) Servizio Ambiente

Attività amministrativa

Anche nel 2020 l'Ufficio di Segreteria della Sezione regionale Puglia ha svolto l'attività amministrativa affidatale dalla normativa (D.M.n.120/2014):

A) Il rilascio delle autorizzazioni amministrative ha riguardato le attività di: trasporto dei rifiuti pericolosi e non, bonifica dei beni contenenti amianto, bonifica dei siti inquinati, trasporto di rifiuti propri, gestione dei RAEE, trasporto dei rifiuti transfrontalieri di imprese aventi sede legale all'estero e domicilio in Italia. In particolare sono stati aperti da parte delle imprese dal 01.01.2020 al 31.10.2020 sul portale telematico 3.864 procedimenti e ne sono stati chiusi 3.625 (una percentuale del 93,81 %) con tempi medi di conclusione di 15 giorni complessivi per le quindici tipologie di procedimenti, rilasciando alle imprese **4.082** provvedimenti.

Ciò ha consentito alla Sezione Puglia di attestarsi a tutt'oggi, come già per l'anno 2019, al primo posto tra le sezioni in Italia per i tempi di conclusione dei procedimenti, nonostante l'accresciuta complessità degli stessi.

B) Anche per l'anno 2020 l'Ufficio di Segreteria della Sezione regionale Puglia ha garantito e organizzato le sedute di Commissione d'esame per la verifica dei requisiti di Responsabile Tecnico che si sono svolte il 18 febbraio e il 15 settembre con l'adozione di un protocollo di sicurezza anti COVID-19.

Attività Formativa

Nel 2020, come già avvenuto nel 2019 e nel 2018, il Servizio Ambiente ha organizzato eventi formativi gratuiti rivolti al personale camerale coinvolto, alle imprese, ai consulenti e a tutti i cittadini interessati dalle tematiche ambientali

La Formazione del personale camerale

A partire dal mese di marzo 2020, l'Ufficio di Segreteria della Sezione regionale Puglia, che ha sede presso la Camera di Commercio di Bari, capoluogo di Regione, in collaborazione con Ecocerved, società in house del sistema camerale, ha organizzato 5 giornate per la formazione specifica del personale camerale, svolte in modalità esclusivamente on line, concernenti i sistemi telematici, la normativa e gli adempimenti ambientali:

La formazione obbligatoria alle imprese

Nell'ambito della formazione obbligatoria l'Ufficio di Segreteria della Sezione regionale Puglia ha organizzato eventi rivolti alle imprese e ai consulenti:

- 1 seminario è stato organizzato in modalità webinar nazionale in collaborazione con la Sezione della Sicilia e ha registrato un numero di accessi pari a 3868 utenti.

- altri 2 seminari si sono svolti in presenza, nel rispetto della normativa anti COVID-19, nell'ambito della 84^a Campionaria della Fiera del Levante di Bari durante la quale la Sezione regionale Puglia, in collaborazione con UNIONCAMERE Puglia ed Ecocerved, ha organizzato "Il Salone dell'Innovazione Sostenibile": un open-space condiviso con imprese espositrici.

La formazione ulteriore alle imprese

Nell'ambito del progetto "Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare", ribattezzato "PEC - la Puglia per l'Economia Circolare" volto a realizzare azioni per la promozione dei temi ambientali, sono state realizzate, inoltre, da parte dell'Ufficio di Segreteria della Sezione regionale Puglia in collaborazione con Ecocerved, ed UNIONCAMERE Puglia, ben 16 giornate di formazione, svolte in modalità webinar per formare le imprese sulle tematiche dell'albo gestori ambientali, la gestione amministrativa dei rifiuti, il Mud, i sistemi telematici connessi, gli adempimenti ambientali per le imprese e, soprattutto, sulle tematiche dell'economia circolare nei suoi elementi introduttivi sia teorici che pratici. Alle sopracitate giornate di formazione alle imprese è stata registrata la partecipazione di 960 rappresentanti di aziende/Enti/Società di consulenza, che hanno espresso grande interesse per l'iniziativa, chiedendone la replica.

LA SEZIONE REGIONALE PUGLIA DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI, in collaborazione con Ecocerved scarl, già a partire dal 2016, ha predisposto un progetto finalizzato alla rilevazione del livello di soddisfazione della propria utenza con riferimento ai servizi forniti.

Considerando in maniera complessiva tutti i dati sopraesposti la rilevazione della soddisfazione dell'utenza per il servizio complessivamente erogato dalla Sezione restituisce un punteggio medio pari a 9,24, a fronte del 8,73 del 2019, del 8,42 del 2018, del 8,21 del 2017 e del 8,19 del 2016, confermando, quindi, un trend positivo in progressiva crescita.

SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSERVATORE

28 degli Sportelli Unici delle Attività Produttive dei Comuni ricadenti nell'area di competenza della CCIAA di Bari hanno deciso di gestire il proprio servizio di "front office" e i relativi procedimenti amministrativi, avvalendosi dei servizi informativi e operativi offerti dal portale nazionale "**Impresainungiorno.gov.it**".

Per ultimi, il Comune di Grumo Appula e il Comune di Bari hanno formalizzato la richiesta di adesione al servizio di gestione telematica dello Sportello unico per le attività produttive - SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, la piattaforma che consente alle imprese di accedere a una serie di servizi informativi e operativi di natura amministrativa in maniera veloce e semplificata.

Lo Sportello opererà esclusivamente in via telematica, sia nei confronti delle imprese, che nelle relazioni con le altre PA coinvolte.

Agli utenti, che si interfacciano con i Comuni in delega con il sistema camerale, viene data una risposta telematica, unica e tempestiva - per conto degli altri Uffici comunali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nell'ottica di rendere centralizzate e semplificate le procedure previste per il mondo delle imprese il sistema camerale si conferma luogo di innovazione, pioniera della digitalizzazione, driver di sviluppo e vera priorità per l'ammodernamento del Sistema.

Uno strumento concreto con cui snellire la procedura e, soprattutto, abbattere i tempi, visto che l'interlocutore è uno solo, lo Sportello, l'unico titolato ad interfacciarsi con imprenditori e commercianti.

REGISTRO IMPRESE SEZ.SPECIALE

Dispositivi di firma digitale emessi da gennaio ad ottobre 2020 così suddivisi:

smart card **13.772**

token usb 602

token wireless 2.661

per un totale complessivo di **17.035**

SERVIZIO ARTIGIANATO: nell'anno 2020 su un totale complessivo di n.4348 "comunicazioni" ovvero istanze di iscrizione/variazione/cancellazione registriamo una percentuale di evasione delle pratiche pari al **96,6%** ed un tempo medio di lavorazione della singola istanza pari a 6,6 giorni (a fronte del dato registrato nel 2019 pari a 7,1 giorni quindi un sostanziale miglioramento).

Inoltre, va sottolineato un altro dato importante, ovvero che non sono stati presentati ricorsi e questo evidenzia sia la piena soddisfazione dell'utenza per quanto riguarda l'operato del Servizio sia la fondatezza delle decisioni assunte anche in ipotesi di pratiche respinte.

PID

Il Punto Impresa Digitale durante tutta l'emergenza Covid-19 ha portato avanti numerose iniziative a sostegno delle imprese, dimostrando la vicinanza dell'ente al tessuto economico e produttivo del territorio in un momento di grande criticità. Tra queste possiamo annoverare i "Digital Coffee - Il digitale spiegato in pausa caffè" un ciclo di 16 seminari online di formazione gratuita con esperti di digital marketing e tecnologie 4.0 e il "Make Monday Great Again" ciclo di interviste a imprenditori del territorio che condividevano best practice aziendali e digitali utili a fronteggiare l'emergenza. Entrambe le iniziative sono state realizzate e condivise sui canali Social e web del Punto Impresa Digitale e hanno registrato una grande partecipazione di pubblico e imprenditori.

E' stato importante sottolineare la "nuova normalità" del contesto lavorativo in cui questi risultati sono stati raggiunti, in smart working, appunto, che, come già anticipato, rappresenta in questo momento storico la nuova e unica praticabile forma di organizzazione lavorativa.

La nuova forma nonchè la nuova vulnerabilità del lavoro: come già sottolineato dal Garante della Privacy *"la traslazione on line di pressochè tutte le nostre attività non è infatti un processo neutro, ma*

comporta, se non assistito da adeguate garanzie, l'esposizione a inattese vulnerabilità in termini anche di sicurezza informatica...."

Il necessitato, doveroso e inizialmente improvvisato ricorso allo smart working ha catapultato datori di lavoro ed una quota significativa di lavoratori pubblici in una dimensione delle cui implicazioni non si ha sempre consapevolezza. Il ricorso intensivo alle "nuove forme" per rendere la prestazione lavorativa presuppone infatti un'adeguata formazione ed informazione del lavoratore in ordine al delicato equilibrio tra privacy ed attività amministrativa.

Lo smart working, infatti, non è una semplice iniziativa con cui la macchina amministrativa nazionale ha dovuto rispondere all'emergenza epidemiologica, nell'interesse della salute dei lavoratori e del sistema ma richiede un uso consapevole dello strumento digitale, una governance integrata ed una evoluzione dei modelli organizzativi aziendali, dai quali la privacy non può essere esclusa, anzi, ne ricopre parte integrante, dati i molteplici impatti. Essendo la tecnologia alla base strutturale dello smart working, non si può non fare riferimento, non si può prescindere dalla cyber security (posto che miliardi di informazioni viaggiano nell'etere, quindi i dati personali, compresi quelli appartenenti a particolari categorie di soggetti che potrebbero subire furti, perdite accidentali, accessi abusivi, diffusioni dolose o colpose) ma anche dalla formazione dello smart worker che potrebbe inconsapevolmente esporre a rischi informatici i dispositivi aziendali ma anche quelli personali, spesso usati in questa circostanza per necessità lavorative ovvero ed è l'errore più frequente, cioè quello di trascurare le misure di sicurezza più comuni che rappresenta lo scenario potenzialmente più pericoloso se si accede ai sistemi ed ai server aziendali, come nel nostro caso, da remoto. A tal proposito, pertanto, l'intervento della summenzionata Consulente privacy, in favore di tutti i presenti è stato un momento di formazione specifica per tutto il personale dipendente dell'Ente.

5.2 Misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza

a) Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - novellato dal d.lgs. 97/16 e dalle Linee Guida ANAC - è stata realizzata la struttura del sito denominata "Amministrazione Trasparente", nonché la mappa degli adempimenti con l'indicazione degli uffici competenti a fornire i dati richiesti dalla norma ed a pubblicarli sul sito come riportato nell'allegato al presente Piano.

L'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma è contenuta nella tabella in allegato, in relazione alle indicazioni normative previste dalle succitate Linee Guida. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi della normativa vigente e delle delibere ANAC in materia, è il Segretario Generale f.f. pro tempore nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Camera di Commercio.

b) Regolarità dei flussi informativi

La pubblicazione sul sito istituzionale di alcune tipologie di dati rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone comunicazioni indirizzate ai soggetti competenti, contenenti le indicazioni necessarie per la redazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione. Ai fini del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare i detentori dei dati, informazioni e documenti destinati alla pubblicazione, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle tempistiche ex lege previste e sono responsabili della produzione, completezza, tempestività ed aggiornamento nonché del corretto formato dei predetti dati, documenti, informazioni. I documenti sono pubblicati sono in formato di dati aperti e riutilizzabili. La trasmissione dei documenti

avviene con comunicazione al Responsabile Ced dei dati con una nota interna, via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica.

Ciascun dipendente dell'Ente presta la necessaria collaborazione al fine di consentire l'osservanza del Piano triennale e degli obblighi che ne discendono. Al riguardo, il Codice di comportamento del personale dell'Ente prevede uno specifico dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Responsabile, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando le anomalie e/o il mancato e/o il ritardato adempimento degli obblighi, avendo facoltà, nei casi più gravi, di informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le risultanze del monitoraggio vengono inserite in relazioni annuali.

5.3 Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza

Il sistema di monitoraggio è semestrale, con apposite verifiche sui processi, la disamina dei flussi informativi relativi agli adempimenti in materia di trasparenza. I dirigenti responsabili/capiservizio/responsabili del procedimento sono quelli direttamente afferenti ai processi oggetto di verifica.

6. Sezione Antiriciclaggio

La Camera di Commercio di Bari intende operare anche in tema di "Antiriciclaggio", sotto la guida del Segretario Generale (RPCT), in qualità di "Gestore" ai sensi dell' art. 6 del Decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015, come sancito dal comma 5 del medesimo articolo. L'art. 6, comma 5, del suddetto Decreto prevede che la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette normalmente coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio. Le normative attribuiscono determinate funzioni di controllo alle Camere di commercio, come avviene nel decreto legislativo 231 del 2007 e ss mm ii. Le attività di controllo sull'antiriciclaggio sono affidate ad un ufficio ad hoc costituito su indicazione del Segretario generale RPCT, previa formazione specifica, in particolare per le attività del Registro Imprese, del Provveditorato e dei Responsabili che si occupano di contributi. L'Ente camerale adotta procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. Il rischio è correlato alla circostanza che un utente, a insaputa del personale camerale, possa realizzare un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo utilizzando strumentalmente una delle seguenti attività:

- costituzione di start up;
- accordi di rete art 25;
- ottenimento di un contributo;
- ottenimento di un'autorizzazione (rileva soprattutto l'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);
- ottenimento di un appalto di lavori/servizi.

La segnalazione si trasmette senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

INDICE DEGLI ALLEGATI PUBBLICATI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Allegato 1) Relazione 2020 RPCT

Allegato 2) Mappatura dei processi 2.2 Schede di Rischio;

Allegato 3) Codice di comportamento

Allegato 4) Obblighi di trasparenza